



Servizio Acquisti Area Vasta
Settore Coordinamento attività amministrativa, servizi
finanziari, socio-assistenziali, alberghieri e concessioni

Il direttore

CAPITOLATO SPECIALE DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO BAR E RIVENDITA GIORNALI PRESSO IL P.O. "MAGGIORE" DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA

INDICE:

Articolo 1	Oggetto dell'appalto	2
Articolo 2	Progetto di allestimento locali.....	2
Articolo 3	Durata del servizio di gestione	4
Articolo 4	Autorizzazione amministrativa per l'esercizio del bar.....	4
Articolo 5	Periodo di prova.....	4
Articolo 6	Obblighi e requisiti del personale addetto	5
Articolo 7	Scioperi e interruzioni dell'esecuzione del servizio.....	5
Articolo 8	Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	6
Articolo 9	Obbligo di Riservatezza dei dati.....	7
Articolo 10	Controlli	8
Articolo 11	Penalità	8
Articolo 12	Risoluzione e recesso del contratto.....	10
Articolo 13	Responsabilità.....	11
Articolo 14	Rappresentante della Ditta aggiudicataria	11
Articolo 15	Clausola sociale di stabilità occupazionale	12
Articolo 16	Corrispettivo di gestione.....	12
Articolo 17	Obblighi dell'aggiudicatario	13
Articolo 18	Utenze e manutenzioni.....	15
Articolo 19	Orario di apertura e chiusura	15
Articolo 20	Generi di consumo.....	16
Articolo 21	Prezzi dei generi e modalità di pagamento	16
Articolo 22	Revisione dei prezzi	17
Articolo 23	Spese per l'esercizio.....	17
Articolo 24	Garanzia definitiva	17
Articolo 25	Modifiche del contratto.....	17
Articolo 26	Subappalto	18
Articolo 27	Clausola Whistleblowing.....	18
Articolo 28	Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna.....	18
Articolo 29	Spese di stipulazione e registrazione del contratto	20
Articolo 30	Norme di rinvio	21
Articolo 31	Foro competente	21



Articolo 1 Oggetto dell'appalto

L'affidamento in concessione del servizio, disciplinato dal presente Capitolato, ha per oggetto la gestione del pubblico esercizio bar e rivendita giornali e riviste, nonché del commercio al minuto di alcuni prodotti (che verranno individuati in accordo tra l'aggiudicatario e il responsabile dell'esecuzione del contratto), nell'apposita area presso il Presidio Ospedaliero "Maggiore" dell'Azienda USL di Bologna.

Dalla presente concessione è esclusa la gestione dei distributori automatici che sono oggetto di altro specifico contratto aziendale. Le ditte concorrenti prendono atto ed accettano che presso l'Ospedale Maggiore sono presenti i suddetti distributori automatici.

A puro titolo informativo, si evidenzia che all'interno dell'Ospedale Maggiore è presente un altro bar per i soli dipendenti gestito dal Circolo Aziendale in maniera autonoma e svincolata dalla gestione di cui al presente capitolato .

Per una più puntuale presentazione dell'offerta, si riporta di seguito una tabella indicativa con alcuni dati relativi alle attività del presidio:

	Posti letto al 31/12/2023	Dimessi	Gg. degenza	Degenza media
ORD	561	24.245	179.364	7,40
DH	16	2.880	6210,00	2,16
totale	577	27.125	185.574	

Articolo 2 Progetto di allestimento locali

I locali e l'area saranno assegnati alla Ditta aggiudicataria nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano dal punto di vista della sistemazione ambientale.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'arredo necessario per i locali nonché all'idonea attrezzatura da inserirvi (es.: bancone, accessori, attrezzature).

In merito si precisa che, per limitare il carico di incendio, la Ditta non dovrà superare i 30 Kg/mq di legna equivalente, nell'area datale in gestione, tra arredi ed attrezzature.

Per quanto riguarda la struttura attuale dell'edicola si precisa che dovrà essere smantellata a cura del soggetto aggiudicatario e dovrà essere progettata e realizzata una nuova struttura con caratteristiche analoghe a quelle che attualmente caratterizzano il locale del Bar (vetrate, porte a vetri, ecc.). La soluzione progettuale presentata dai Concorrenti dovrà garantire:

- una elevata qualità estetica;
- la sicurezza degli operatori e utenti;



- il rispetto delle norme di prevenzione incendi e in particolare prevedere una parete in cartongesso REI 60 sul retro del locale lungo il percorso protetto;
- rispettare le norme NTC (Norme Tecniche delle Costruzioni) vigenti;
- rispettare le norme relative agli impianti elettrici e meccanici;
- rispettare per i materiali e arredi le norme vigenti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Si precisa che le opere di smantellamento, smaltimento del materiale di risulta e nuova realizzazione saranno a carico dell'Aggiudicatario. Inoltre, valgono tutti gli obblighi previsti all'art. 15 del presente Capitolato e in particolare le utenze elettriche e dovranno essere collegate ad autonomo contatore intestato all'Aggiudicatario.

L'Azienda USL si riserva fin d'ora di richiedere all'atto della riconsegna i ripristini necessari a rendere i locali nelle stesse condizioni in cui erano all'atto della consegna e comunque liberi da ogni arredo.

Per quanto concerne il deposito individuato al piano base con sigla L004, l'aggiudicatario dovrà rispettare il carico incendi previsto dalla norma di 30 kg/mq di legna standard. Ai fini del rispetto della normativa antincendio il locale andrà suddiviso in due parti a cura della Ditta Aggiudicataria con grado di resistenza al fuoco REI 60 (pareti, partizioni e porte). Andrà anche implementata la rilevazione incendi con rilevatore aggiuntivo, e ogni attraversamento impiantistico andrà protetto con grado REI congruente a quanto sopra. Si allega schema distributivo di massima. Superficie massima di ognuno dei due depositi <10 mq.

Tutti gli interventi previsti dalla ditta nell'area datale in gestione di cui sopra dovranno essere previsti in un progetto (edile, strutturale, elettrico/meccanico) di cui in seguito e dovranno essere, preventivamente alla realizzazione delle opere, regolarmente autorizzati sia dal Dipartimento Tecnico dell'Azienda USL che dai vari Enti preposti. Le opere in questione non daranno titolo a nessun rimborso di denaro o quant'altro eventualmente, nemmeno alla conclusione del contratto.

Gli interventi eseguiti, se di interesse per l'Azienda USL, si intendono acquisiti al termine del periodo contrattuale, senza oneri per l'Azienda suddetta.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'allestimento dei locali entro 40 giorni dalla data di approvazione dei progetti esecutivi da parte del competente Uff. Tecnico dell'AUSL e/o degli altri Enti competenti (VVF, Dip. Igiene Pubblica, SPPA, etc.).

I progetti esecutivi andranno presentati all'Uff. Tecnico dell'AUSL e/o agli altri Enti di cui sopra, entro 20 gg. dall'aggiudicazione. Nei successivi 10 gg. verranno approvati o meno da quest'ultimo, al fine di dare corso e ultimare i lavori nei successivi 40 gg., come sopra riferito. Totale tra redazione progetti, approvazione degli stessi ed effettuazione dei lavori : dall'aggiudicazione, gg. 60.

Allo scadere del termine per l'allestimento il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) - in contraddittorio con il gestore - dovrà redigere specifico verbale di avvio del servizio.



L'aggiudicatario dovrà inoltre, al fine di ridurre i disagi per pazienti, dipendenti e visitatori del presidio ospedaliero, approntare un punto di ristoro provvisorio per tutto il periodo necessario all'esecuzione dei lavori ed all'allestimento dei locali del bar. A tal fine, dovrà coordinarsi con il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) e con l'UO Progettazione e Sviluppo Edilizio.

Si allegano alla documentazione di gara le planimetrie e i prospetti delle aree e dei locali assegnati (Allegato "Planimetrie).

Articolo 3 Durata del servizio di gestione

La durata della concessione è di 5 anni, decorrenti dalla data di redazione del verbale di avvio del servizio affidato in concessione.

L'AUSL si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a n. 4 anni, anche singolarmente considerati. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Articolo 4 Autorizzazione amministrativa per l'esercizio del bar

Il gestore dovrà possedere i requisiti richiesti dalle Norme, regolamenti e disposizioni in materia di commercio, pubblica sicurezza e igienico-sanitarie e si assumerà tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative, derivanti dalla conduzione dell'esercizio in oggetto.

L'aggiudicatario, al fine di poter iniziare l'attività, dovrà essere in regola con la normativa di settore e presentare, a proprio onere, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune competente (SUAP) apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in quanto l'attività di gestione del bar è vincolata alla sede dell'Ospedale Maggiore e non può essere trasferita in altra sede/zona.

La carenza, originaria o successiva, dei requisiti dianzi richiamati, ovvero qualsivoglia impedimento a conferire al gestore l'intestazione dell'autorizzazione necessaria, per il periodo di durata del rapporto, sarà causa di annullamento dello stesso a far data dal provvedimento amministrativo o dalla comunicazione, da parte dell'autorità competente, della mancanza dei requisiti richiesti.

Inoltre, gli oneri derivanti dagli eventuali adeguamenti richiesti per l'ottenimento delle autorizzazioni, saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

Articolo 5 Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei (6) mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.



Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, via PEC, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata.

Articolo 6 Obblighi e requisiti del personale addetto

L'aggiudicatario dovrà impiegare, per lo svolgimento del servizio, personale provvisto di adeguata qualificazione professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal C.C.N.L. e in possesso delle necessarie autorizzazioni sanitarie.

Nell'esecuzione del servizio, il gestore dovrà avvalersi, sotto la sua esclusiva responsabilità, di personale in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio, provvedendo al reintegro del personale assente per malattia, ferie o altro in modo da assicurare, per tutta la durata del contratto in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio in questione. Fra il personale impiegato ci dovrà essere un numero adeguato di personale formato in materia di prevenzione degli incendi. Per la verifica delle evidenze di formazione dovrà essere presentato l'attestato del corso di formazione. Il personale dovrà inoltre avere assolto gli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, con attestazione attraverso il curriculum formativo.

Il gestore sarà tenuto ad aggiornare continuamente un elenco nominativo del personale addetto al servizio, con i dati anagrafici, gli estremi dei documenti di lavoro (assicurativo e attestato di formazione/aggiornamento del personale alimentarista (Legge 11/03 R.E.R. e succ. mod.).

Nei riguardi dei propri dipendenti sarà a carico del gestore ogni onere di sua competenza in osservanza di leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro.

L'AUSL rimane estranea ad ogni rapporto tra il gestore e il personale da lui dipendente.

Il gestore dovrà rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi la responsabilità esclusiva dell'adempimento delle vigenti norme igieniche/infortunistiche ed esonerando l'AUSL da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Qualsiasi verifica sulle certificazioni dei controlli sanitari e il rispetto delle norme di sicurezza igienica e su qualsiasi altra norma prevista per gli esercizi commerciali sarà effettuato dall'Organo di Vigilanza. La verifica sulla corretta gestione potrà altresì essere richiesta all'Organo di Vigilanza dall'AUSL.

L'AUSL potrà comunque in qualsiasi momento ispezionare o far ispezionare dai propri incaricati i locali dati in gestione.

Articolo 7 Scioperi e interruzioni dell'esecuzione del servizio

Sono consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del servizio nei seguenti casi:



- Interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale del Gestore - nel caso di scioperi dei dipendenti dei propri dipendenti/collaboratori il Gestore dovrà comunicare per iscritto all'Azienda la data di inizio dello sciopero almeno cinque (5) giorni prima dello stesso. In tal caso devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività dell'Azienda. A tal fine potranno essere concordate tra il Gestore e l'Azienda, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative in relazione a ciascun tipo di servizio.
- Interruzione temporanea per del servizio causa guasto - in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature, che impedisca la produzione o la conservazione di prodotti impedendone quindi la vendita, il gestore dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda. In tal caso devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività dell'Azienda. A tal fine potranno essere concordate tra il Gestore e l'Azienda, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative in relazione a ciascun tipo di servizio.
- Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore - le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Gestore, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. Nel caso si accerti l'impossibilità di erogare il servizio secondo le modalità previste, a causa di interventi tecnici concordati con l'Azienda il Gestore dovrà concordare e predisporre dei servizi sostitutivi.

In tutti i casi summenzionati il gestore dovrà preoccuparsi di dare tempestiva comunicazione al pubblico attraverso adeguata cartellonistica, recante il logo del gestore, redatta in maniera elettronica. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, l'interruzione o sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Gestore costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa del Gestore, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Azienda a mezzo P.E.C, non abbia ottemperato. In tal caso, l'Azienda procederà all'incameramento della garanzia prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Gestore al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.

In tale ipotesi restano a carico del Gestore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti datale risoluzione.

Articolo 8 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

L'AUSL di Bologna, come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, **in un fascicolo informativo**, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL <http://www.ausl.bologna.it/> **sezione informazioni per operatori economici e gara di appalto-documentazione.**



Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto." Tale documento è allegato alla documentazione di gara.

L'Azienda USL di Bologna, allegato al contratto di appalto, invierà inoltre alla ditta aggiudicataria il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) c.d. "definitivo".

Articolo 9 Obbligo di Riservatezza dei dati

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il concessionario s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria



responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Articolo 10 Controlli

È facoltà dell'Azienda effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso, controlli e analisi al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dal gestore alle prescrizioni previste dal presente capitolato speciale.

Il competente ufficio del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL eserciterà il diritto di controllo generale ed igienico sanitario dell'esercizio, compresa la facoltà di prelevare campioni da sottoporre ad analisi batteriologiche.

La ditta dovrà garantire l'accesso agli incaricati dell'Azienda in qualsiasi ora lavorativa per esercitare il controllo circa la corretta conservazione delle materie prime e dei prodotti offerti. I suddetti controlli saranno eseguiti in contraddittorio tra le parti. Nel caso in cui il referente del gestore o un suo incaricato non fossero presenti per il contraddittorio, l'Azienda effettuerà ugualmente i controlli e la ditta non potrà contestare le loro risultanze. L'Azienda si riserva inoltre il diritto di controllare l'igiene generale dei locali e delle attrezzature in uso e il personale presente nonché effettuare, in qualsiasi momento, controlli microbiologici sui cibi. Gli inadempimenti verranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità e il gestore dovrà provvedere alla loro risoluzione; nel caso in cui le non conformità non vengano risolte nei tempi previsti o nel caso in cui le stesse siano ripetute, l'Azienda potrà applicare una penale. Rimane in ogni caso riservato all'Azienda stessa il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno sopportato. Inoltre, gli organi competenti dell'AUSL potranno verificare in ogni momento la qualità dei prodotti alimentari somministrati e chiederne, in caso di esito negativo, l'immediata sostituzione.

Articolo 11 Penalità

Le penalità minime che l'Azienda USL si riserva di applicare in caso di disservizi e/o inadempienze contrattuali documentate sono le seguenti:

1° livello (inadempienza lieve): € 100,00

- per ogni giorno in cui venga riscontrata la presenza di un organico insufficiente, tale da provocare disservizi all'utenza (lunghi tempi di attesa, offerta di prodotti insufficiente, ecc.);
- per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti di lavoro;
- per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione degli alimenti ai sensi della normativa vigente.

2° livello (inadempienza media): € 250,00

- per ogni giorno di ritardo sulla data prevista di inizio del servizio;
- per assenza del Responsabile del servizio superiore a tre giorni senza intervenuta sostituzione;



- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei negli alimenti;
- per la mancata redazione della documentazione relativa all'igiene dei prodotti alimentari e alla valutazione dei rischi;
- per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative;
- per ogni caso di mancato rispetto delle specifiche relative alle operazioni di pulizia ordinaria;
- per ogni caso di non conformità dei prodotti detergenti e sanificanti;
- per ogni rilevamento di uso improprio di prodotti detergenti e disinfettanti;
- per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
- per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione come previsto dal Piano di Autocontrollo o qualora emergesse la necessità;
- per il reiterarsi di una non conformità lieve;

3° livello (inadempienza grave): € 500,00

- per ogni rilevamento di non conformità relativamente alla manutenzione ordinaria degli arredi, attrezzature, impianti e strutture;
- per ogni verifica microbiologica in cui si riscontrino valori superiori a quelli definiti dalla normativa per microrganismi non patogeni;
- per il reiterarsi di una inadempienza media;

4° livello (inadempienza molto grave): € 1.000,00

- per ogni verifica microbiologica non conforme a quanto previsto dalle normative nel caso si sia riscontrata la presenza di microrganismi patogeni;
- per ogni giorno di chiusura non autorizzata;
- per ogni giorno di mancato rilascio dei locali a seguito di conclusione della concessione;
- per il reiterarsi di una non conformità grave

É ammessa, su motivata richiesta del gestore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile al gestore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al gestore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, sentito il R.U.P.

Il gestore è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Azienda. Delle penali applicate verrà data comunicazione al gestore a mezzo PEC.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le penali, ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del D.Lgs.36/2023 non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.



Articolo 12 Risoluzione e recesso del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via PEC, nelle seguenti ipotesi:

- a) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifici n. 2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- g) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- h) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n.166 del 29.05.2018;
- i) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- j) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna;
- k) interruzione parziale o totale del Servizio senza giustificato motivo;
- l) esecuzione del Servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- m) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- n) inadempimento al saldo di qualsiasi posizione debitoria contratta dal Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- o) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.190 del Codice.



Articolo 13 Responsabilità

Il concessionario risponde direttamente, interamente ed esclusivamente di ogni danno che per fatto proprio, dei suoi collaboratori, anche se familiari, e dei suoi dipendenti, possa derivare all'AUSL o a terzi per fatti ascrivibili alla gestione del servizio.

Agli effetti della responsabilità del concessionario, l'AUSL assume la qualità di terzo.

Il gestore risponde altresì dell'eventuale inosservanza delle leggi e dei regolamenti amministrativi che disciplinano i pubblici esercizi.

L'AUSL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario risponde pienamente dei danni a persone e/o cose di cui fosse chiamata a rispondere l'AUSL che derivino dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa o ai suoi dipendenti; l'AUSL si intende comunque sollevata ed indenne fin d'ora da ogni pretesa o molestia derivante da quanto sopra.

L'aggiudicatario è custode dei locali assegnati e responsabile della gestione in sicurezza. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'AUSL in contraddittorio con i rappresentanti dell'aggiudicatario. In caso di assenza dei rappresentanti dello stesso, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'AUSL, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.

L'aggiudicatario è direttamente responsabile verso AUSL e terzi in genere dei danni colposi comunque causati nonché quelli derivanti dalla gestione del servizio, da cattivo uso, negligenza o trascuratezza dei beni affidati. A tal fine l'aggiudicatario si obbliga a stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile, verso terzi, incendio, furto allagamento e danni all'immobile e ai beni in esso contenuto con primario istituto, non inferiore a € **3.000.000,00** (tre milioni) che tenga conto dei danni alle cose e alle persone, ivi compresi i rischi connessi all'esercizio della propria attività ed all'adempimento dei relativi obblighi

Articolo 14 Rappresentante della Ditta aggiudicataria

L'aggiudicatario dovrà comunicare al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) e all'U.O. Gestione del Patrimonio dell'Azienda USL di Bologna il nominativo di un suo rappresentante od incaricato per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato. L'aggiudicatario dovrà comunicare il nome dell'incaricato nonché il luogo di residenza ed indirizzo per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio. L'incaricato dovrà, inoltre, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'AUSL per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.



Articolo 15 Clausola sociale di stabilità occupazionale

L'aggiudicatario si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15/6/2015, n. 81, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

Articolo 16 Corrispettivo di gestione

Il pagamento del canone di concessione (corrispondente alla percentuale offerta sul fatturato in sede di gara) dovrà avvenire con cadenza trimestrale sulla base dei dati forniti dal Concessionario. A tal fine, entro 15 (quindici) giorni dal termine del trimestre, il Concessionario dovrà inviare l'importo del fatturato del trimestre di riferimento, derivante dall'attività di gestione del servizio bar. L'AUSL emetterà fattura per un importo pari alla percentuale offerta in sede di gara moltiplicata per il fatturato del trimestre di riferimento ed il Concessionario dovrà provvedere al saldo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa.

La fattura comprenderà anche il rateo trimestrale delle spese fisse di cui all'art.18 del presente capitolato.

Il versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria dell'Azienda USL di Bologna.

Il mancato pagamento del canone oltre un massimo di 30 giorni naturali consecutivi, avvenuto per almeno due volte anche non consecutive, comporta il diritto dell'Azienda di risolvere il contratto con conseguente rivalsa sull'importo della garanzia definitiva.

L'affidatario si obbliga a pagare per intero il canone stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Azienda USL. Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo. In caso di reiterato ritardato pagamento, anche solo parziale, l'AUSL si riserva la facoltà di revocare immediatamente l'affidamento in concessione, con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Il canone sarà assoggettato al regime fiscale vigente all'atto dell'aggiudicazione.

Non sarà imputabile all'Azienda USL alcun onere nel caso di eventuali modifiche organizzative/strutturali all'ospedale (ad esempio: variazione del numero dei posti letto / ambulatori o qualsiasi altra tipologia di riassetto ospedaliero) o di modifica del numero di distributori automatici presenti in ospedale, durante il periodo contrattuale.

Si precisa che alla fine del periodo di operatività del punto di ristoro provvisorio, di cui all'art.2 del presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Azienda USL di Bologna un corrispettivo calcolato applicando al fatturato prodotto nel periodo transitorio la percentuale offerta in sede di gara.



Al corrispettivo per il periodo di gestione transitoria verrà sottratta una percentuale pari al 10% in considerazione della ridotta varietà di prodotti che verranno messi in vendita.

Articolo 17 Obblighi dell'aggiudicatario

- a) L'aggiudicatario è custode dei locali assegnati e si obbliga a condurre l'esercizio con serietà, diligenza e decoro, con riguardo alle prescrizioni che l'AUSL intenderà impartirgli durante l'espletamento del contratto.
- b) non potrà cedere o subaffittare in tutto o in parte i locali oggetto del presente affidamento, come non potrà servirsi degli stessi per adibirli ad uso diverso da quello indicato in contratto. Non potrà inoltre utilizzare in alcun modo gli spazi non assegnati con il presente appalto.
- c) se l'aggiudicatario è una Società o Ente, l'esercizio verrà condotto personalmente dall'amministratore responsabile o da persona da lui designata di gradimento dell'AUSL. In quest'ultimo caso l'aggiudicatario rimarrà ugualmente responsabile a tutti gli effetti nei confronti dell'AUSL di Bologna.
- d) l'aggiudicatario, subentrando nello stato di fatto del precedente gestore, assume comunque a suo carico tutti gli oneri per:
 - progettare e realizzare eventuali nuovi arredi o ristrutturazione durante la vigenza contrattuale
 - richiedere e sostenere i costi dell'installazione del contatore di energia elettrica al gestore di rete territorialmente competente;
 - sostenere i costi per la realizzazione del quadro generale, in prossimità del contatore di energia elettrica, comprensivo di interruttore e bobina di sgancio comandata da pulsante presso ingresso Bar nell'atrio dell'Ospedale Maggiore. Si intendono a carico dell'offerente i costi relativi alla condotta realizzata in tubo zincato, linea elettrica di alimentazione, opportunamente dimensionata che dovrà collegare il quadro generale e il quadro di zona da servizio del BAR e il cavo di collegamento alla bobina di sgancio (vedere planimetria allegata);
 - effettuare le necessarie modifiche agli impianti elettrici e idraulici ai fini degli adeguamenti interni al Bar, necessari a garantire la corretta erogazione del Servizio, oggetto della presente concessione;
 - la messa a norma e collaudo, a seguito di eventuali modifiche, degli impianti elettrici e idraulici e presentazione del Certificato di conformità di cui alla Legge 37/2008 e s.m.i. oppure rilascio di Dichiarazione di rispondenza, in riferimento agli impianti esistenti e non modificati, a firma di tecnico specializzato iscritto all'albo/Ordine;
 - qualora necessario, tinteggiare le pareti (dovranno essere lavabili) e verificare o sostituire tutte le finiture dei locali;
 - la pulizia giornaliera dei locali assegnati ed il mantenimento degli stessi in condizioni di igiene e decoro;



- lo smaltimento dei rifiuti prodotti in base a quanto previsto dal D.Lgs.22/97, anche tramite posizionamento di contenitori differenziati;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali assegnati;
 - il pagamento della TARI;
- e) per tutti gli interventi si solleva l'AUSL da ogni responsabilità diretta e indiretta;
- f) il concessionario, nel caso ritenga necessario apporre modifiche agli spazi del Bar dovrà ottenere preventiva autorizzazione dell'AUSL e procedere alla consegna delle pratiche edilizie e autorizzative sia degli interventi che dell'inizio attività presso gli Enti preposti (Comune, VVF, Dip. Igiene Pubblica, SPP, etc.) nel rispetto della normativa vigente, senza nessun onere per l'Ausl e pertanto a completo carico dell'affidatario (comprendendo anche elaborati, copie, bolli, diritti di segreteria, ecc);
- g) l'aggiudicatario dovrà chiedere preventiva autorizzazione per eventuali modifiche agli impianti, che dovranno essere eseguiti previa approvazione dell'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'AUSL ;
- h) al cessare del contratto, il gestore uscente dovrà rendere liberi i locali asportando l'arredamento, le attrezzature, le scorte e quant'altro di sua proprietà, indennizzando eventualmente l'AUSL dei deterioramenti e perdite imputabili al gestore. All'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale. Altresì, ogni ulteriore aggiunta in corso di contratto che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione, non potrà essere compiuta dall'aggiudicatario senza il preventivo consenso scritto dell'AUSL.
- i) L'aggiudicatario deve provvedere a far collocare cassonetti per la raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipologia ad uso esclusivo dell'esercizio; se trattasi di rifiuti pericolosi, questi dovranno essere collocati in contenitori a tenuta termica e chiusi in modo tale che nessuna persona non autorizzata vi possa accedere.
- j) Inoltre dovrà provvedere in proprio, salvo diverso accordo con Hera e AUSL, al trasporto e allo smaltimento senza che nessuna tipologia di rifiuti prodotta venga conferita nei cassonetti dell'AUSL; dovrà inoltre attivarsi per la tenuta e la compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dove previsto dal D.Lgs.22/97.
- k) L'aggiudicatario deve adoperarsi affinché il rifornimento dei generi da parte dei fornitori avvenga nelle ore di minore affluenza del pubblico
- l) Ai locali dell'esercizio pubblico potranno accedere utenti ricoverati, visitatori, personale e qualsiasi persona desideri usufruire del bar. Pertanto il gestore dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, ad applicare tutte le metodologie idonee al trattamento delle stoviglie al fine di evitare qualsiasi danno agli utenti che vi accedono.



- m) L'affidatario inoltre dovrà adottare tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente, in termini di trattamento dei locali e dei cibi, di cui risponderà direttamente agli organi di vigilanza
- n) Il personale addetto deve indossare una divisa di servizio chiaramente identificabile e con la serigrafia della ditta aggiudicataria, secondo quanto disposto dall'art.26 punto 8 del D.Lgs.81/2008;
- o) È vietata la vendita di alcolici e superalcolici, di biglietti Gratta e Vinci, di lotterie istantanee, tabacchi, videogiochi e di qualunque altra attività relativa al gioco d'azzardo;
- p) E' vietato l'uso di apparecchi radio, televisori o affini. È altresì assolutamente vietato l'uso di apparecchi a fiamma libera o qualsiasi altra apparecchiatura elettrica personale

Articolo 18 Utenze e manutenzioni

Oltre al corrispettivo di gestione, di cui all'art.16 di codesto capitolato speciale, il gestore dovrà corrispondere all'Azienda USL di Bologna un rimborso forfettario annuale per tutte le utenze (esclusa l'energia elettrica, di cui all'art. 17 del presente capitolato) e le manutenzioni degli impianti centralizzati, per un totale di € 7.200,00 IVA esclusa.

Tutte le manutenzioni tecnologiche degli impianti del bar sono a carico del gestore, ad eccezione delle manutenzioni eseguite sugli impianti centralizzati (riscaldamento e acqua calda e fredda) situati all'esterno dei locali oggetto dell'affidamento.

Qualsiasi intervento su parti edili ed impiantistiche da parte del gestore dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dell'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Azienda USL di Bologna.

Per l'attivazione di una linea telefonica/dati, il concessionario dovrà richiederla a proprio nome direttamente all'operatore del servizio telefonico; per la realizzazione dei relativi collegamenti dovrà attenersi alle prescrizioni ed indicazioni preventive dei tecnici dell'AUSL.

Il concessionario è obbligato all'installazione e all'uso di idonea macchina per la disinfezione termica di tazzine, bicchieri e posate.

Articolo 19 Orario di apertura e chiusura

L'orario di apertura e chiusura dell'esercizio dovrà essere previsto per 7 giorni settimanali, senza interruzione per ferie o turni di chiusura, e modulato come segue, salvo diverse indicazioni contenute nel contratto successivamente stipulato con l'affidatario:



- 06.30 – 19,30, orario continuato, tutti i giorni della settimana

L'orario di apertura deve essere reso noto al pubblico.

Eventuali richieste di modifiche e rimodulazione dell'orario, motivate da particolari esigenze o da attività manutentive straordinarie che possono determinare per un periodo limitato modifiche organizzative, dovranno essere presentate al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) e alla competente Direzione aziendale, e da questi autorizzate. Ottenuta l'autorizzazione, le variazioni all'orario potranno essere applicate dandone chiara e tempestiva informazione all'utenza con apposita informativa recante logo del gestore e motivazione della modifica di orario.

Considerata l'articolazione oraria richiesta, il gestore dovrà adottare i necessari accorgimenti nell'organizzazione del servizio affinché il personale addetto possa usufruire del riposo settimanale e nel contempo sia assicurato un regolare funzionamento del servizio.

Articolo 20 Generi di consumo

L'esercizio deve essere fornito di generi di consumo in quantità sufficiente per soddisfare tutte le esigenze del pubblico. I generi devono essere di ottima qualità o comunque non inferiori a quelli correnti negli esercizi consimili .

Non è consentita la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche.

Tutti i generi solidi e liquidi da asporto devono essere contenuti in recipienti a perdere e, quindi, è assolutamente vietato il loro riutilizzo.

Il concessionario dovrà osservare e far osservare al personale addetto tutte le disposizioni di carattere igienico, in particolare:

- il rispetto e l'adeguamento alle disposizioni di legge vigenti concernenti l'igiene dei prodotti alimentari (HACCP) ;
- il concessionario risponderà personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati, scaduti, ecc. e quindi potenzialmente dannosi. Le eventuali discordanze di valutazione del fatto saranno risolte con giudizio inappellabile dal Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL;
- dovrà accogliere e mettere in atto tutte le modifiche alla presente concessione che dovessero rendersi necessarie in corso di esercizio ai fini igienico – sanitari.

Articolo 21 Prezzi dei generi e modalità di pagamento

I prezzi dovranno essere affissi in tabelle facilmente visibili o riportati sui singoli prodotti o contenitori. Essi non potranno superare i listini concordati dalle associazioni di categoria. Nell'impossibilità di fare riferimento a listini di associazioni legalmente riconosciute, si dovrà tenere conto dei prezzi praticati da esercizi esterni di analoga categoria nel Comune



in cui ha sede il Presidio Ospedaliero. L'AUSL si riserva i necessari controlli per gli adempimenti di cui sopra. Inoltre, ogni variazione di listino dovrà essere preventivamente comunicata all'ufficio competente.

Il pagamento delle consumazioni da parte degli utenti potrà avvenire:

- in contanti
- mediante moneta elettronica (Pos ecc.)

Per ogni consumazione effettuata dovrà essere rilasciato apposito scontrino di cassa in conformità alla normativa fiscale vigente.

Articolo 22 Revisione dei prezzi

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto fra l'art. 60 e l'art.192, D.Lgs. 36/2023, la presente concessione, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari ed imprevedibili, non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario, può essere oggetto di revisione nella misura strettamente necessaria a ricondurre il contratto a livelli di equilibrio e di traslazione del rischio operativo pattuito al momento della sua conclusione. Non è ricompreso nella revisione del contratto l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario dovuto a eventi diversi da quelli sopra evidenziati e che rientrano nei rischi allocati a carico del concessionario. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto.

Articolo 23 Spese per l'esercizio

Sono a carico del concessionario le tasse e le imposte dirette e indirette d'esercizio, di rivendita, i premi di assicurazione contro gli incendi e simili, nonché le spese per l'energia elettrica, la climatizzazione dei locali, l'acqua calda e fredda, il telefono e quant'altro per l'espletamento dell'esercizio. Sono altresì a carico dell'aggiudicatario gli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, conseguenti l'assunzione di collaboratori, secondo gli accordi sindacali di categoria.

Con tale carico si intende sollevare l'Azienda USL da ogni responsabilità inerenti e conseguenti.

Articolo 24 Garanzia definitiva

La stipula del Contratto è subordinata alla presentazione del deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% del valore quinquennale della concessione.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque salva la risarcibilità del maggior danno.

Articolo 25 Modifiche del contratto



La concessione può essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione nei casi e secondo le modalità di cui all'art.189 del D. Lgs 36/2023.

Articolo 26 Subappalto

Trova applicazione il combinato disposto fra art.188 e art.119 del D.Lgs.36/2023.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (.....)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*

2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Articolo 27 Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare ai propri lavoratori e collaboratori, che operano nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderli edotti dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>

Articolo 28 Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con



riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.



Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Articolo 29 Spese di stipulazione e registrazione del contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e la registrazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.



Articolo 30 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Capitolato valgono le norme del Codice Civile.
Per ogni ulteriore informazione, relativa al presente Capitolato, le Ditte concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Acquisti di Area Vasta - Via Gramsci n.12 - Bologna - tel.051-6079937 – PEC: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it

Articolo 31 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio in questione è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Il Direttore del Servizio Acquisti di Area Vasta
(Dott.ssa Antonia Crugliano)